

Atto Costitutivo

Oggetto: Atto costitutivo dell'Associazione Nazionale Revisori Scientifici di seguito ANReS.

Con il presente verbale costitutivo si intende fondare l'Associazione Nazionale Revisori Scientifici, con sede legale in Torrione di Vinzaglio (NO), via Vietti, 8 cap 28060.

Detta Associazione assume le caratteristiche statuite dalla Legge numero 4 del 14 gennaio 2013, diventando Associazione professionale per Revisori Scientifici.

L'anno 2025, addì 20 del mese di agosto, i sottoscritti:

1. CONTE dr Massimiliano, nato a Monza (MB) il 06.01.1986, residente in Torrione di Vinzaglio (NO), via Vietti, 8 cap 28060, CF: CNTMSM86A06F704K, email: massimilianoconte65@gmail.com; pec: conte.massimiliano86@pec.it; Presidente e Tesoriere;
2. RUZZA dr.ssa Laura, nata a Roma il 31.05.1981 residente in Roma via Lucio Papirio, 116 cap 00174 CF: RZZLRA81E71H501B email: ruzzalaura81@gmail.com; Vice Presidente;
3. SORRENTINO dr.ssa Antonella nata a Napoli il 04.12.1974 residente in Napoli via Ernesto Pascal, 38 cap 80144 CF: SRRNNL74T44F839V email: antonell.sorr@gmail.com; Segretaria;
4. LONGOBARDI dr Alvaro nato a Salerno il 06.05.1975 residente in via Marino Paglia, 26 cap 84125 CF: LNGLVR75E06H703R email: a.longobardi@ldgsecurity.com; Consigliere;
5. BOMBARDA dr.ssa Ilaria – Francesca nata a Vercelli il 09.07.1992 residente in Vercelli via Lanino, 3 cap 13100 CF: BMLFR92L49L750J email: ilaria.bombarda@hotmail.it; Consigliera.

Convengono e decidono di fondare l'Associazione Nazionale Revisori Scientifici, con sede in Torrione di Vinzaglio (NO), via Vietti, 8 cap 28060.

I Soci sopradetti accettano le cariche loro ed approvano lo Statuto dell'Associazione, che viene allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale.

I Soci fondatori costituiscono il primo Consiglio Direttivo con le cariche assegnate.

F.L.C.S.

RUZZA

SORRENTINO

LONGOBARDI

BOMBARDA

CONTE

Statuto

Oggetto: Statuto dell'Associazione Nazionale Revisori Scientifici.

Articolo 1. Definizione, durata e sede. L'Associazione Nazionale Revisori Scientifici (di seguito ANReS) è un'Associazione a carattere professionale così come statuita dalla Legge numero 4 del 2013. Ha durata illimitata e si riferisce sia ai Revisori Scientifici che operano in ambito scientifico soprattutto mediante la revisione fra pari (*peer review*) in qualsiasi ambito delle Scienze Umane e Matematiche e che agiscono come professionisti nell'editoria e nell'editoria scientifica (di seguito Compagine Associativa). Statisce la sua Sede Legale in Vinzaglio (NO), via Vietti, 8 cap 28060. In ANReS vige la suddivisione del potere amministrativo (Consiglio Direttivo), scientifico (Comitato Scientifico) e disciplinare (Commissione di Disciplina e Vigilanza). L'Associazione ha natura privatistica e si basa sull'adesione volontaria dei soci.

Art. 2. Assenza dello scopo di lucro. L'ANReS è un'Associazione senza scopo di lucro.

Art. 3. Rappresentanza non esclusiva. L'ANReS è un'Associazione che non persegue la rappresentatività esclusiva della categoria dei Revisori Scientifici ed accetta integralmente le statuzioni della Legge 4 del 2013 in materia di professioni non regolamentate.

Art. 4. Scopi e finalità dell'Associazione. L'ANReS persegue lo scopo di valorizzare ed accrescere le competenze degli associati. Inoltre ANReS intende riunire, rappresentare ed organizzare tutti i Revisori Scientifici che esercitano la propria professione in associazioni no profit, istituzioni pubbliche, enti privati di capitali o scuole nonché enti formativi pubblici o privati, in qualità di CTU o CTP. L'ANReS persegue lo sviluppo e la realizzazione di ogni attività lecita atta a riconoscere e valorizzare a livello nazionale ed internazionale la figura del Revisore Scientifico. Altresì intende tutelare le attività della Compagine Associativa, garantirne la qualità professionale e uniformare l'operato della Compagine Associativa regolarmente iscritta mediante l'adozione di un codice deontologico all'uopo preposto. L'ANReS intende organizzare e gestire attività culturali specializzate per tutta la Compagine Associativa, incluse attività editoriali specializzate in metodi e tecniche di revisione. L'ANReS infine aderisce, organizza, gestisce e propone qualsiasi attività che possa prevedere crescita culturale e professionale in capo ai soci. All'ANReS è consentita la fusione, la collaborazione o l'associazione con altre realtà simili agli scopi ANReS. Le finalità in capo ad ANReS sono le seguenti:

finalità principali: tutelare la figura professionale del Revisore Scientifico; tutelare la figura professionale del Revisore Scientifico anche quando opera come Correttore di bozze. Agire nel far conoscere questa figura professionale nell'ambito delle Amministrazioni pubbliche e private e procedendo a stabile proficue collaborazioni e intrattenere rapporti con Istituzioni, Enti, Università, Istituti, Redazioni o Case Editrici, Associazioni ed organizzazioni sociali e culturali che si possono avvalere del Revisore Specializzato. Promuovere, coordinare e favorire ed incentivare l'attività scientifica e di ricerca che possa contribuire allo sviluppo professionale della Compagine Associativa e favorirne il perfezionamento tecnico, scientifico e culturale. Supportare il Socio nel proprio percorso di crescita culturale e professionale, oltre che valorizzare l'aspetto umano della professione. Utilizzare tecniche metodico-pratiche e formativo-scientifiche in grado di perfezionare la capacità del Socio nell'esercitare la propria professione. Affinare le tecniche di gestione di strumenti tecnico-scientifici utilizzabili nell'attività professionale. Promuovere la cultura del Socio istituendo corsi di perfezionamento per la Compagine Associativa anche accreditandole presso Università, Ordini, Albi e Collegi istituiti per legge ovvero Agenzie governative in ambito di crediti formativi per l'aggiornamento continuo in qualsiasi settore delle scienze umane o che necessitino di formazione continua.

Finalità secondarie: il Comitato Scientifico può proporre attività di redazione di articoli, libri, opuscoli o qualsiasi altro prodotto dell'editoria utile alla diffusione fra i soci e che accrescano le competenze della Compagine Associativa. ANReS si propone anche di organizzare e promuovere congressi, convegni, corsi,

tirocini o attività che possano apportare crescita professionale fra i consociati. Creazione e somministrazione di attività formative in presenza, in FAD (Formazione A Distanza) e da remoto mediante piattaforme all'uopo preposte; organizzazione di eventi, laboratori, fiere, conferenze, workshop, corsi di alta formazione, masterclass, concorsi interni, incontri con la stampa, convegni rivolti alla realizzazione dello scopo sociale; avanzare proposte agli Enti pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività; organizzare attività didattiche rivolte agli associati per la ricerca e l'approfondimento delle tematiche inerenti alle attività istituzionali promosse; edizione e diffusione di riviste connesse alle attività sopra indicate, ad uso dei soci iscritti e dei terzi interessati. Le attività sono ispirate alle pari opportunità fra Donne e Uomini ed adottano il principio di democraticità.

Art. 5. Definizione e professione degli iscritti alla Compagine Associativa dei Revisori Scientifici.

Definizione della professione. La professione del Revisore Scientifico riguarda tutti quei professionisti chiamati a valutare la qualità e la validità di lavori scientifici editoriali, sia essi testi, articoli, libri, opuscoli o qualsiasi altro prodotto scientifico destinato alla pubblicazione in formato cartaceo oppure in formato virtuale. Mediante regolamento interno, l' ANReS istituisce il metodo di revisione dall'Associazione validato ed applicato.

Art. 6. Definizione e professione degli iscritti alla Compagine Associativa dei Revisori Scientifici.

Requisiti di accesso. Possono accedere all' ANReS gli scienziati che si occupano di *peer review* oppure coloro che intendono avviarsi alla professione del Revisore Scientifico. Requisito indispensabile per l'adesione è il possedere una laurea triennale in materie umanistiche o fisico-matematiche. Mediante il Regolamento interno il Consiglio Direttivo può apportare ulteriori requisiti che stante la costante trasformazione della Scienza, non è possibile fissare nel presente Statuto.

Art. 7. Obbligo di Aggiornamento professionale continuo. Gli iscritti all' ANReS hanno l'obbligo dell'aggiornamento continuo, così come disposto dalla Legge numero 4 del 2013. L'Associazione provvede all'organizzazione di corsi e altre attività utili a tal fine. Il Socio può scegliere di formarsi anche presso altre strutture pubbliche o private. L' ANReS mette a disposizione la possibilità di fare richiesta di approvazione del percorso di studi. In assenza di un'approvazione preventiva, gli Organi preposti decidono di volta in volta e a domanda del socio, se l'attività può essere intesa come aggiornamento professionale obbligatorio.

Art. 8. Codice di condotta e codice etico e deontologico. L' ANReS si dota di un Codice di Condotta ed un Codice Etico e Deontologico. Il documento viene pubblicato sul sito internet dell'Associazione. Tutta la Compagine Associativa iscritta deve rispettarne i canoni ed i dettami. Il Consiglio di Disciplina e Vigilanza ne verifica la corretta applicazione fra i soci e l'utenza. Il Codice di Condotta deve ispirarsi ai sensi dell'articolo 27 bis del Codice del Consumo.

Art. 9. Attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati. L' ANReS si adopera al fine di rilasciare a tutela del consumatore, l'attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati ai propri iscritti; in capo al Comitato Scientifico vi sono tutti gli oneri di responsabilità e verifiche da attuare prima del rilascio dell'attestato. Il rilascio dell'attestato è a domanda del socio e possono essere inseriti percorsi formativi prima del rilascio. Al fine di non generare confusione, l' ANReS utilizza il modello fac-simile approvato dal MIMIT e ne fa propri i principi di rilascio ed utilizzo. L'attestato può essere rilasciato esclusivamente ai soci professionisti iscritti nel Registro Nazionale ANReS. Esso non costituisce una certificazione di qualità né è un accreditamento o riconoscimento professionale ma attesta unicamente la regolare iscrizione del professionista all'associazione, i requisiti necessari alla partecipazione e gli standard qualitativi e di qualificazione professionale richiesti per l'iscrizione.

Art. 10. Registro Nazionale ANReS. Si istituisce il Registro Nazionale ANReS che ricomprende gli iscritti all'Associazione. Il Regolamento interno consente eventuali specializzazioni ottenute dal Revisore Scientifico.

Art. 11. Ammissione. I soci possono essere ammessi unicamente su presentazione di domanda, corredata del proprio CV ed inviata firmata all'attenzione dell'Organo preposto. Il Regolamento interno individuerà l'iter da seguire. Avverso il rigetto è ammesso ricorso alla Commissione di Disciplina e Vigilanza.

Art. 12. Diritti e doveri dei soci. Responsabilità disciplinare. I soci ANReS nella generalità dei contesti, hanno il diritto ed il dovere di partecipare alla vita associativa per come possono, possiedono l'elettorato attivo e passivo e possono proporre attività in conformità allo Statuto ed al Regolamento, oltre che accedere ai servizi associativi. I soci ANReS hanno il dovere di rispettare lo Statuto ed il Regolamento interno nonché il Codice Etico e Deontologico, agire nel rispetto di questi e perseverare attivamente i fini dell'Associazione nonché versare la quota sociale per il sostentamento dell'Associazione. Il mancato pagamento della quota di rinnovo entro due mesi dall'inizio del nuovo anno solare, comporta l'immediata esclusione del socio dall'ANReS. In presenza di pagamento tardivo, il socio viene riammesso riproponendo l'iter di ammissione. Le dimissioni da socio dell'ANReS devono avvenire per iscritto. Il socio ANReS ha diritto a tutelare i propri interessi interni all'Associazione rivolgendo alla Commissione di Disciplina e di Vigilanza ed ha il diritto di essere giudicato per le proprie responsabilità da un Organo indipendente e autonomo. Il Regolamento speciale detta le forme e le procedure per adempiere a questo principio.

Art. 13. Organi di governo. All'interno dell'Associazione vengono individuati Organi di governo e strutture utili a conseguire le finalità principali e secondarie, in conformità al presente Statuto.

Gli Organi di governo sono:

- a. Assemblea Nazionale dei Soci ANReS;
- b. Consiglio Direttivo Nazionale ANReS;
- c. Presidente dell'Associazione;
- d. Comitato Tecnico-Scientifico, il suo Presidente;
- e. Commissione di Disciplina e di Vigilanza.

La struttura interna all'Associazione ove svolgere e gestire l'aggiornamento e le attività scientifiche è:

- 1. Il Comitato Tecnico – Scientifico ;

il Regolamento interno può istituire nuove strutture e nuovi Organi di governo utili alla progressione dell'Associazione stessa ed improntate ad una sempre più corretta gestione delle attività e dei flussi di soci che intendono aderire. Il Regolamento interno stabilisce gerarchie, autonomie e funzioni ove non espresse all'interno di questo Statuto. La Commissione di cui il punto e), necessita di particolare autonomia, conferitale con Regolamento speciale.

Art. 14. Assemblea Nazionale dei Soci. L'Assemblea ordinaria dei soci ha i seguenti compiti: 1. Nomina e revoca i componenti degli organi sociali; 2. Nomina e revoca quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; 3. Approva il bilancio consuntivo e il bilancio sociale, se obbligatorio dalla legge; 4. Approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari, limitatamente al proprio funzionamento; 5. Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza ovvero dal Regolamento interno. L'Assemblea straordinaria: 1. Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; 2. Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione; 3. Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza ovvero dal Regolamento interno. Possono partecipare con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno un mese nel libro degli associati ed in regola con il versamento della quota associativa. Gli aspiranti soci identificati come allievi non possono votare ma possono partecipare ed intervenire. L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale, ove previsto. È inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa. Gli associati possono delegare un socio per rappresentarli in Assemblea. Ogni socio non può portare più di tre deleghe. L'Assemblea in via ordinaria in prima convocazione è valida solo se presente almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita. Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione, vengono seguiti i normali canoni previsti per l'Assemblea ordinaria. Stesso principio è abbinato allo scioglimento dell'Associazione.

Art. 15. Il Consiglio Direttivo Nazionale. La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati. Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e successivamente, dall'Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri. È convocato mediante lettera o mail pec contenente l'ordine del giorno, inviati dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Quest'ultima è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano in carica. In apertura di ogni riunione, viene nominato tra i presenti il segretario, il quale redigerà il verbale. Il presidente ed il segretario devono essere fisicamente presenti alla riunione. Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede indicata nella comunicazione, anche scegliendo una sede virtuale, purchè si possa accertare l'identità dei convenuti, garantire l'ascolto e gli interventi dei soci e garantire la verbalizzazione del segretario. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea. La rappresentanza spetta al Presidente. I compiti del Consiglio Direttivo sono i seguenti: 1. Predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte; 2. Individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale; stabilire i criteri per i rimborsi agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione, nonché ove previsti, eventuali compensi per i soci lavoratori; 3. Compire tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea. Al fine di garantire la dialettica democratica fra tutti gli associati, gli organi di governo amministrativo prevedono un mandato di cinque anni rinnovabile per massimo due mandati consecutivi (formula del 5+5 per 10 anni in totale, con decorrenza dalla data del presente Statuto). Ogni cinque anni, l'ANReS indice le elezioni. Il Regolamento interno statuirà le procedure.

Art. 16. Presidente Nazionale dell'ANReS. Lo Statuto ed il Regolamento interno, assegnano al Presidente Nazionale dell'ANReS il compito di rappresentare legalmente l'Associazione. Egli gode di voto doppio durante le assemblee e pone in essere tutte le azioni di rappresentanza e vigilanza idonee al perseguitamento dei fini associativi.

Art. 17. Comitato Tecnico-Scientifico. L'ANReS si dota di una struttura altamente specializzata per la formazione e la gestione delle attività scientifiche in capo all'Associazione. Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente del Comitato Scientifico. Il Consesso ha carattere scientifico, detta le linee guida annuali per lo studio e per gli aggiornamenti professionali da somministrare ai soci ANReS e funge da governo scientifico. Il Presidente del Comitato Scientifico guida le assemblee, rappresenta il Comitato Scientifico e il suo orientamento ed è garante della procedura di ammissione ed iscrizione dei soci iscritti alla Compagine Associativa all'interno del Registro Nazionale ANReS. Inoltre, organizza materialmente gli aggiornamenti professionali, attua le linee guida del Comitato Scientifico ed approva il percorso di studi professionale che gli viene proposto sia da Enti esterni che dai soci stessi per quel che concerne il riconoscimento utile per l'aggiornamento professionale di cui l'articolo 9 del presente Statuto. Rilascia inoltre l'attestato di cui l'articolo 11 del presente Statuto, previa domanda del socio. Cura inoltre i rapporti con la Compagine Associativa impegnata in attività di istituto, calendarizza le attività didattiche e scientifiche e svolge un controllo materiale sulla genuinità e l'esecuzione degli stessi.

Art. 18. Commissione di Disciplina e Vigilanza. L'ANReS si dota di una Commissione di Disciplina e Vigilanza il cui compito principale è gestire i contenziosi ed eventualmente erogare le sanzioni disciplinari ai soci che commettono infrazioni. L'Associazione prevederà una serie di sanzioni graduali da infliggere al socio in presenza di un comportamento scorretto, che non rispetta le norme del codice etico e deontologico sancito dall'ANFoC. Ha potere e potestà autonoma ed è soggetta soltanto a particolari regolamenti, al fine di garantire la massima obiettività ed indipendenza nel giudizio.

Art. 19. Forme di tutela e garanzia per l'utente. L'ANReS predispone uno sportello telematico e fisico del consumatore il cui compito è interfacciarsi con l'utenza in generale. Lo sportello si adegua al dettame normativo vigente, sia sotto l'aspetto del funzionamento che dei compiti.

Art. 20. Bilancio. Entro il 20 febbraio di ogni nuovo anno solare, il Consiglio Direttivo prepara la bozza e la relazione di bilancio. Dal 21 febbraio al 30 aprile, il Presidente dell'ANReS convoca l'Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio. Il documento deve essere impostato sulla previsione delle leggi di settore, da verificare annualmente ad opera del Tesoriere.

Art. 21. Quote sociali. L'Associazione prevede la quota annuale da versare all'ANReS per il proprio sostentamento e per la partecipazione a tutte le attività interne. La quota non può mai essere irragionevolmente onerosa o sproporzionalmente elevata per il tipo di attività.

Art. 22. Regolamenti interni, speciali e generali. Per quanto di competenza, l'Associazione promulga Regolamenti interni a carattere generale e a carattere speciale per il materiale funzionamento dell'Ente. Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di procedere nella redazione degli stessi in modo equo ed imparziale, adattando il dettato statutario. La Commissione di Disciplina e Vigilanza necessita di un Regolamento speciale che mira al funzionamento autonomo, alle dovute tutele e garanzie di equità ed imparzialità. Alla Commissione di Disciplina e Vigilanza possono essere assegnati anche compiti interni di giudizio delle controversie in capo ai soci, fra Organi di gestione e fra Organi di gestione e soci.

RUZZA

SORRENTINO

LONGOBARDI

BOMBARDA

CONTE